

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

Numero di Registro Generale: Ricorso n. 02387/2026 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 03633/2026 REG. PROV. CAU. del 26/06/2026

Parte Ricorrente: Boshra Abd El Qadir, Hagar Ali, Jeseka Baransa, Charlie Ehshaibun, Nicole Ghanadry, Yousef Hamza, Nahla Hegaze, Salma Hussein, Rabab Ibraheem, Esraa Khateeb, Vivianne Roshrosh, Nahed Shaaban, Ahmed Abuabd.

Amministrazioni Intimate: Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa, CINECA.

OGGETTO DEL RICORSO:

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

MOTIVI DI DIRITTO:

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. n. 394/99 DEL D.LVO N. 286/98 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DEL D. LVO N. 26/25. ESORBITANZA NORMATIVA. ECCESO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO. ESORBITANZA NORMATIVA E VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI. VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA.

E' noto che, da diversi anni, le Università riservano un certo numero di posti agli studenti extracomunitari. La fonte di tale riserva si rintraccia nell'art. 46 D.P.R. n. 394/99 secondo cui *“nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione”*.

Le fonti primarie, dunque, impongono una riserva che può essere derogata unicamente per motivi attinenti all'entità numerica della programmazione e che può addirittura trovare un ampliamento (“in sovrannumero”) in presenza di accordi internazionali e borse di studio.

Diversamente non è prevista alcuna preclusione, legata a soglie di accesso (come oggi accaduto) che impedisca a fronte dell'esistenza di posti disponibili, di recuperare successivamente, durante il percorso accademico, il gap iniziale di accesso. La disposizione ministeriale è dunque illegittima **non essendovi alcuna fonte di legge che autorizzi il contingentamento delle iscrizioni dei soggetti extracomunitari sulla base di un determinato punteggio ottenuto.**

Così i predetti Decreti Ministeriali hanno superato le fonti normative di livello superiore vanificando completamente quanto previsto dalla legge di attuazione di norme e principi costituzionali.

Preso atto che ad oggi vi sono **68** posti liberi riservati a detti studenti (consta difatti che nessuno degli extracomunitari ha ottenuto una sufficienza...), è indubbio che l'esclusione di parte ricorrente sia legata, esclusivamente, al punteggio ottenuto e non ai requisiti previsti dalla L.n. 264/99 tuttora vigente con riguardo alla programmazione. La limitazione degli accessi ai corsi universitari attraverso lo strumento della programmazione, infatti, è nata dall'esigenza di garantire *standards* minimi formativi, identici su tutto il territorio nazionale (e comunitario) (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, nn. 1434/07 e 1637/07). **Ciò che assume rilevanza, ai fini del contingentamento delle iscrizioni al primo anno, è essenzialmente la valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario che, nella specie, aveva riservato agli extracomunitari quel dato contingente oggi vacante.** L'eventuale punteggio

minimo, invece, è criterio letteralmente inesistente giacché il fine della normativa comunitaria è da individuarsi nella corretta circolazione di titoli di studio, nella vicinanza culturale tra i vari Stati così da assicurare *“standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti”* (art. 1 L. n. 264/99).

II.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. n. 394/99 DEL D.LVO N. 286/98 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DEL D. LVO N. 26/25. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE.

L'indicazione di un punteggio minimo di ingresso sarebbe comprensibile se tutti i posti fossero stati occupati; in tal caso la soglia premierebbe i migliori concorrenti. Ad oggi non è così in quanto il D.M. impugnato fissa la soglia in via generale. Non si comprende, quale interesse pubblico si persegua con tale disposizione. **Non certamente la promozione dell'internazionalizzazione degli Atenei e della cultura. Il contingente riservato agli studenti stranieri, infatti, aveva il pregio di garantire un'osmosi tra culture differenti all'interno delle nostre Università certamente utile nell'ottica dell'integrazione globale dei popoli, della tolleranza e della crescita.**

Tantomeno l'interesse economico del nostro Stato privato di almeno 68 studenti stranieri (americani, arabi e tutti di un certo livello culturale ed economico) i quali, seppur in piccola proporzione, avrebbero portato ricchezza e movimento economico.

Non è un caso che il numero dei ricorrenti complessivi degli studenti non UE dinanzi codesto On.le Tar (il dato è verificabile) è inferiore ai 68 posti rimasti vuoti; difatti la maggior parte degli interessati dopo aver atteso inutilmente del tempo nel nostro Paese nella speranza di una distribuzione dei posti vacanti per loro progettati ha rinunciato a tali assegnazioni.

Anche qualora si voglia sostenere che i ricorrenti non avessero i requisiti minimi per

accedere al corso di laurea, tale argomentazione non è fondata (come si dedurrà nei successivi motivi) e oltretutto l'inidoneità di uno studente ad ottenere il titolo accademico la si deve appurare nel corso degli studi universitari e non attraverso un test e restrizioni *contra legem*.

III.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. n. 394/99 DEL D.LVO N. 286/98 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DEL D. LVO N. 26/25. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE.

Ai sensi delle disposizioni ministeriali del 18 maggio 2011, l'accesso alle Università italiane è consentito a studenti stranieri *“in possesso di un titolo di studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure un certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..). Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, va allegato il certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti. In caso di richiesta di abbreviazione di corso il predetto certificato dovrà specificare gli esami superati e contenere la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi”*.

Tali disposizioni sintetizzano l'equipollenza del nostro diploma di scuola secondaria, utile e necessario per l'accesso a tutti i corsi di laurea universitari, con quelli stranieri con le superiori caratteristiche.

Il D.M. 22 dicembre 2025, tuttavia, ha introdotto un requisito ulteriore e non previsto da alcuna legge. Il titolo di scuola secondaria non è sufficiente per ottenere l'ammissione ad alcuni corsi di laurea dovendo, a prescindere dalle disponibilità del contingente, ottenersi un'ulteriore idoneità rappresentata dal punteggio minimo di 18 in una materia. Il titolo di diploma secondario, dunque,

va integrato, dall'idoneità ottenuta all'esito di un test che diventa elemento decisivo; ciò vale anche se circa il 100% dei posti riservati resta vacante.

Ciò è inammissibile in quanto non conforme al dettato costituzionale (artt. 3, 33, 34 e 97) e a quello comunitario (Direttiva 2005/36/CE che ha coniato il valore legale europeo del titolo di studio) poiché si dichiara la sopravvenuta inidoneità del titolo di accesso (del diploma) che così non è più sufficiente, al raggiungimento dello scopo per il quale era stato acquisito.

È palese la violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione della Repubblica e di intangibilità dei rapporti giuridici esauriti di cui alla nostra Carta Costituzionale. Non a caso le disposizioni per l'accesso degli studenti stranieri del 18 maggio 2011 prevedono che *“non è richiesto il superamento di esami in loco qualora essi siano previsti per l'accesso a corsi a numero programmato”*.

La soglia dell'unico “18”, come detto, è stata introdotta in maniera postuma dal Ministero per occupare tutti i posti banditi nel contingente comunitario. Il Ministero ha dapprima verificato l'obiettivo (la copertura dei posti banditi) e successivamente ha ricercato tra i candidati chi aveva le caratteristiche per rientrarvi; dopo aver appurato che le 3 sufficienze originariamente richieste non erano state ottenute da un numero sufficiente di aspiranti.

Lo stesso metodo, tuttavia, non è stato utilizzato per gli extracomunitari e per la loro graduatoria riservata (probabilmente sapendo che tali posti non sarebbero andati persi essendovi altri aspiranti comunitari pronti a colmarli).

Il correttivo di cui al D.M. 22 dicembre 2025, dunque, limitando la propria azione alla copertura dei posti comunitari, ha dimenticato di far lo stesso per quelli riservati ai cittadini extracomunitari. In entrambi i casi il bene tutelato doveva aspirare ad essere uguale: coprire i posti disponibili sacrificando le originarie regole, permettendo il recupero successivo degli esami non superati. Per i comunitari ciò è stato consentito mentre nulla si è fatto per gli studenti non UE, con palese assenza di motivazione e istruttoria sul punto.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'anonimato a causa di un'inattesa modifica delle procedure di consegna. A differenza del passato, i candidati hanno apposto il codice adesivo su un'anagrafica già precompilata, consegnandola a mano alla Commissione; ciò ha permesso ai commissari di associare immediatamente l'identità del partecipante al suo codice "segreto". Il ritiro dei compiti tra i banchi, senza buste né urne, ha poi creato un pericolo oggettivo di riconoscimento, aggravato dal fatto che una parte della prova (le risposte a completamento) richiedeva una correzione manuale e non automatizzata. Secondo il ricorrente, la semplice conoscibilità del codice prima della valutazione rende l'intera procedura illegittima, poiché ne compromette l'imparzialità e la trasparenza costituzionale

V. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA *LEX SPECIALIS* DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione del principio della riserva di legge e l'illegittimità delle modifiche apportate alla disciplina del concorso dopo il suo inizio. Secondo la parte ricorrente, la Legge delega n. 26/2025 stabiliva che ogni correttivo al

sistema di accesso potesse essere introdotto solo tramite decreti legislativi e non con semplici atti amministrativi. Il Ministero, modificando le regole con il decreto del dicembre 2025, avrebbe dunque scavalcato il Parlamento, violando i limiti del proprio potere discrezionale. In particolare, viene contestato il "mutamento copernicano" delle regole di ammissione avvenuto a procedura già avviata. Mentre la legge imponeva standard di verifica uniformi a livello nazionale per garantire la parità di trattamento, il Ministero ha introdotto la possibilità di recuperare le insufficienze attraverso prove gestite autonomamente dai singoli Atenei (test locali, esami orali, ecc.). Questo ha frammentato il sistema nazionale di selezione, eliminando l'uniformità delle prove che era stata garantita ai candidati al momento della pubblicazione del bando.

Il ricorso sottolinea inoltre l'impossibilità giuridica di mutare la *lex specialis* (il bando) dopo lo svolgimento delle prove. Cambiare i criteri di ammissione quando i nomi e i risultati dei partecipanti sono già noti all'Amministrazione viola i principi di trasparenza, affidamento e *par condicio*. Il ricorrente evidenzia come, se le nuove regole fossero state note fin dall'inizio, avrebbe potuto adottare una strategia di studio diversa; pertanto, la modifica postuma ha alterato l'esito della selezione in modo arbitrario.

In definitiva, si censura un eccesso di potere che ha trasformato il Ministero da mero esecutore della legge a legislatore autonomo. Tale condotta non solo ha ignorato i tempi e le modalità della programmazione degli accessi, ma ha prodotto un'evidente disparità di trattamento, favorendo criteri di valutazione eterogenei e locali a scapito di una graduatoria nazionale basata su criteri certi e predeterminati.

VI.VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONevolezza E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA –

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO.

Si lamenta la violazione dell'articolo 11 delle preleggi e dei principi costituzionali di irretroattività e legittimo affidamento. La parte ricorrente contesta al Ministero di aver introdotto, con il decreto di dicembre, una disciplina innovativa che ha stravolto retroattivamente le regole di una selezione già conclusa, trasformando un accesso basato su standard uniformi nazionali in un sistema condizionato da successivi esami locali. Tale mutamento non solo eccede i limiti della legge delega, ma lede l'affidamento dei candidati che avevano impostato la propria preparazione sulle regole originarie, precludendo loro la possibilità di modulare diversamente lo studio o di beneficiare della medesima parità di trattamento garantita dalla prova unica.

L'intervento ministeriale viene inoltre censurato per aver compresso l'autonomia universitaria, imponendo agli Atenei un modello selettivo diverso da quello recepito nei bandi locali già perfezionati. Il ricorso evidenzia come l'irragionevolezza della scelta sia palese nel momento in cui si consente che la graduatoria nazionale venga influenzata da esami svolti presso singole università con parametri di valutazione inevitabilmente eterogenei, tradendo l'obiettivo legislativo di una selezione oggettiva e univoca. Secondo la giurisprudenza citata, una modifica così radicale degli elementi essenziali del bando avrebbe richiesto quantomeno la riapertura dei termini di iscrizione per garantire la par condicio; al contrario, agendo a prove espletate, l'Amministrazione ha regolato in modo irrazionale situazioni già consolidate, rendendo l'intera procedura illegittima per violazione dei principi di ragionevolezza, legalità e buon andamento.

CONTROINTERESSATI:

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

In esecuzione dell'ordinanza n. 03633/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 03633/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 02387/2026 REG. RIC. L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>